

COMUNE DI MAIRANO PROVINCIA DI BRESCIA

Deliberazione N. 18 del 30.04.2016

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E DELL' ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2016.

L'anno **DUEMILASEDICI** addì **TRENTA** del mese di **APRILE** alle ore **9.00** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE
ARINI PAOLA	X	
FERRARI FILIPPO	X	
BRAGAGLIO GIAMPIERO	X	
BARESI GRAZIELLA	X	
GALVANI LUCA	X	
VEZZOLI LUCA	X	
TOMASONI TOMASO	X	
ALBERTI ELISA	X	
MARCA FERNANDO	X	
FRITTOLI LUCA	X	
SBARAINI GIANMARCO	X	
ZACCHI IGOR	X	
BELLINI ALBERTO		X

Sono così presenti n. 12 Consiglieri su n. 13 assegnati e in carica. Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. UGO COLLA

Assume la presidenza il Sindaco sig.ra Paola Arini, il quale, riscontrata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita a discutere e deliberare sull'oggetto.

COMUNE DI MAIRANO

Proposta di Delibera del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N. 18 DEL 30.04.2016

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2016

PARERE DEL SEGRETARIO

Favorevole sotto il profilo della conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti - art. 97, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data 22.04.2016



Il Segretario Comunale
Dr. Ugo Colla

COMUNE DI MAIRANO

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 30/04/16

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E DELL' ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2016.

In ordine alla regolarità tecnica

La sottoscritta RESPONSABILE DEL SERVIZIO in riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art.49 comma 1° del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in relazione alle proprie competenze esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Data, 22/04/2016



LA RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI
AMMINISTRATIVI ED ECONOMICI
Dott. ssa Veronica Udeschini

In ordine alla regolarità contabile

La sottoscritto RESPONSABILE DEL SERVIZIO in riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art.49 comma 1° del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in relazione alle proprie competenze esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Data, 22/04/2016



LA RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI
AMMINISTRATIVI ED ECONOMICI
Dott. ssa Veronica Udeschini

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E DELL' ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2016.

Sentita la relazione del Sindaco,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all'annualità 2012;

VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

VISTO l'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTO il D.L. n. 16 del 06 marzo 2014;

VISTA la legge di stabilità 2016, legge 28 dicembre 2015 n. 208;

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

VISTO in particolare la predetta norma, secondo cui il Comune determina l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

VISTO che, dopo le modifiche apportate con la legge di stabilità 2016, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9;

PRESO atto che per tale modifica non sarà possibile applicare una aliquota TASI per le abitazioni principali, come per l'anno 2014 e 2015;

CONSIDERATO che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

VISTO l'art.1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016);

RICHIAMATO altresì il Decreto legislativo 504/92 istitutivo dell'ICI per quanto concerne gli articoli espressamente richiamati nelle disposizioni di legge concernenti l'IMU;

VISTO l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:
- dall'imposta IMU dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (solo per le abitazioni nelle categorie A1 A8 A9);

VISTO il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 (così come modificato dalla legge n. 383/2001 e dalla legge 296/2006), istitutivo dell'addizionale comunale all'IRPEF;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale numero 11 del 19/04/2015 con la quale si stabiliva l'aliquota relativa all'addizionale comunale Irpef allo 0,80% e si individuava la soglia di esenzione per i redditi imponibili fino a 12.000,00 €, inteso che al di sopra di detto limite l'addizionale verrà applicata sull'intero reddito imponibile;

VISTO il D.M. 1 marzo 2016 (GU n.55 del 7-3-2016) che ha disposto il differimento al 30/04/2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 da parte degli enti locali;

VISTO l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATI i pesanti "tagli" apportati dalle recenti manovre economiche alle entrate del federalismo fiscale di competenza comunale, e al fine di garantire il pareggio del bilancio di previsione 2016;

VISTO che la legge di stabilità 28 dicembre 2015 n. 208 prevede il divieto per i Comuni, per il solo anno 2016, di aumentare qualsiasi aliquota comunale rispetto a quelle del 2015;

RITENUTO di confermare l'aliquota IMU per l'abitazione principale, solo per abitazioni in categoria A1 A8 e A9, l'aliquota ordinaria per altri immobili adottata per l'anno 2015 e le aliquote dell'1,06% per gli immobili classificati nella categoria D05 e di 0,98% per gli immobili classificati nelle categorie D01 e D07;

CONSIDERATO inoltre che il gettito derivante dal predetto incremento dell'aliquota IMU per gli immobili classificati nella categoria D05 (+0,3%) e per gli immobili classificati nelle categorie D01 e D07 (+0,22%) è tutto di competenza comunale;

VISTO che in materia TASI i servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

RITENUTO di stabilire quale unico servizio comunale indivisibile da coprire parzialmente con il gettito derivante dall'applicazione della TASI, quello dell'illuminazione pubblica;

RITENUTO quindi di applicare la TASI per le seguenti fattispecie:

- Fabbricati rurali strumentali;

PRESO ATTO che le predette categorie sono esenti dal pagamento dell'IMU già dall' 01/01/2014;

PRESO ATTO che dal 2016 non è quindi possibile applicare la TASI alle abitazioni principali come per il 2014 e 2015;

RITENUTO di stabilire e confermare anche per il 2016 l'azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2013 n.147, per tutti i fabbricati DIVERSI da quelli indicati al precedente punto e per tutte le restanti aree scoperte ed aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

PRESO ATTO di confermare per quanto riguarda l'addizionale comunale Irpef l'aliquota stabilita nel 2015 e la medesima soglia di esenzione;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole circa la regolarità tecnica e contabile la responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Veronica Udeschini, ai sensi dell'art.49 c.1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Segretario Comunale dott. Ugo Colla, ai sensi dell'art.97, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 9, contrari N. 3 (Frittoli, Sbaraini, Zacchi), astenuti n.=, legalmente espressi da n.12 consiglieri presenti e n. 12 votanti;

DELIBERA

1. di confermare per l'annualità **2016** le aliquote da applicare all'Imposta municipale propria **IMU** come indicate nella seguente tabella:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze (solo per le abitazioni nella categoria A1 A8 e A9)	<u>0,55</u> %
Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato	<u>0,55</u> %

(solo per le abitazioni nella categoria A1 A8 e A9)	
Terreni agricoli	<u>0,76</u> %
Aree fabbricabili	<u>0,76</u> %
Altri fabbricati	<u>0,76</u> %
Immobili classificati nella categoria D05	<u>1,06</u> %
Immobili classificati nelle categorie D01 e D07	<u>0,98</u> %

2. di non elevare, per l'annualità 2016, l'importo della detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l'abitazione principale e le relative pertinenze, riepilogata nella seguente tabella:

<i>Detrazione</i>	<i>Importo</i>
per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze (solo per le abitazioni nella categoria A1 A8 e A9)	200,00 €

3. di confermare per l'annualità **2016** le seguenti aliquote da applicare alla Tassa sui Servizi Indivisibili **TASI**:

- ALIQUOTA 1,00 (Uno) per mille da applicare ai fabbricati rurali strumentali (cat. D/10 e classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità);

4. di confermare l'azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2013 n.147, per tutti i fabbricati DIVERSI da quelli indicati al precedente punto 3) e per tutte le restanti aree scoperte ed aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti ;

5. di esentare dal versamento dell'IMU e del tributo TASI, qualora il totale dovuto annuo per tributo fosse inferiore a € 3,00;

6. di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte :

- Servizi di illuminazione pubblica : € 15.000

7. di confermare per l'annualità **2016** l'aliquota riferita all'**addizionale comunale Irpef** a 0,80% per i redditi oltre la soglia di esenzione individuata in € 12.000,00, inteso che al di sopra di detto limite l'addizionale verrà applicata sull'intero reddito imponibile;

8. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini prima indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22

dicembre 2011, ora stabiliti dall'art. 10, c. 4, D.L.35/2013) e con le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Successivamente il Consiglio Comunale, valutata l'urgenza di concludere tempestivamente il procedimento,

Con voti favorevoli n. 9, contrari N. 3 (Frittoli, Sbaraini, Zacchi), astenuti n.=, legalmente espressi da n.12 consiglieri presenti e n. 12 votanti;

DELIBERA

di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

D.C.18.2016

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
DOTT. SSA PAOLA ARINI



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. UGO COLLA



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Visti gli articoli 124 comma 1, 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 numero 69, io Segretario comunale certifico che la presente deliberazione, con effetto dal - 5 MAG. 2016 :

- È pubblicata sul sito informatico del comune dove vi rimarrà per almeno quindici giorni consecutivi dal - 5 MAG. 2016 al 20-05-2016 :

Mairano - 5 MAG. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. UGO COLLA



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ/ESEGUIBILITÀ

La presente deliberazione diverrà esecutiva il decimo giorno successivo alla avvenuta pubblicazione, ovvero il _

- Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Mairano - 5 MAG. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. UGO COLLA



La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Mairano _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. UGO COLLA